

**DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2013**  
**539/2013/S/EEL**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 novembre 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, recante "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

## **FATTO**

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti dei predetti esercenti, tra cui il Comune di Anversa degli Abruzzi (di seguito anche Comune), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - e per l'adozione di eventuali provvedimenti di cui al punto 1, lett. b, della medesima deliberazione - per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, al Comune di Anversa degli Abruzzi è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50%, della soglia del 65% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW.
3. Con nota 2 settembre 2011 (prot. Autorità n. 22658), il Comune ha chiesto di essere sentito in audizione finale.
4. Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha depositato una nota (prot. Autorità n. 26437 del 14 ottobre 2011).
5. Con nota 26 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 7795), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. In data 5 aprile 2013, il Comune ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 13050).
7. Il 27 settembre 2013 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nel corso della quale il Comune ha depositato alcuni documenti (acquisiti con prot. Autorità n. 31317).
8. In data 24 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 34257) il Comune ha presentato un'ulteriore nota.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

9. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:

- inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
  - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
10. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:
- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
11. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, era emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte del Comune di Anversa degli Abruzzi, della soglia di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 (pari al 65% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW), in misura superiore al 50%. In particolare è emersa una percentuale di inadempienza (oltre il 50% della percentuale di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009), pari al 50% dei misuratori da installare presso i punti di prelievo: in altri termini presso i predetti punti di prelievo non risultava installato alcun misuratore elettronico.
12. Con la nota 14 ottobre 2011, il Comune di Anversa degli Abruzzi ha illustrato le azioni poste in essere per ovviare alla mancanza di risorse finanziarie necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione 292/06. In particolare, il Comune si sarebbe associato ad altri quattro comuni abruzzesi per l'acquisto e la gestione dei contatori elettronici. Il consorzio, di cui capofila è il Comune di Pacentro, avrebbe posto in essere una serie di attività che il Comune di Anversa degli Abruzzi ha provveduto ad elencare e che prendevano avvio con la trasmissione in data 7 dicembre 2006, da parte del Comune di Pacentro, dello schema di delibera di adesione e di approvazione della convenzione per l'acquisto e la telegestione dei contatori e comprendevano, fra l'altro, l'esperimento delle procedure di gara per l'acquisto e la telegestione degli stessi, in data 2 marzo 2009, e la loro installazione in data 31 dicembre 2010. Il Comune ha inoltre fatto presente che gli enti associati, in quanto enti pubblici, hanno dovuto seguire le procedure ad evidenza pubblica al fine di acquisire e installare i misuratori elettronici, oltre al fatto che il sisma del 6 aprile 2011 ha provocato una serie di problemi tecnici, amministrativi e finanziari che il Comune avrebbe comunque cercato di superare.

13. Con nota 5 aprile 2013 (prot. Autorità n. 13050), il Comune ha rappresentato la situazione venutasi a creare in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009. In particolare:
- tutti e cinque i comuni consorziati, e quindi anche il Comune di Anversa del Abruzzi, hanno subito ingenti danni a seguito del terremoto, tanto che due comuni del consorzio, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, sono stati individuati, quali "*comuni danneggiati dagli eventi sismici del giorno 6 aprile 2009*", con decreto 16 aprile 2009, n. 3 del Commissario delegato, emanato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
  - tutto il personale amministrativo del Comune di Anversa del Abruzzi è stato coinvolto nelle attività ispettive e di ausilio alla protezione civile fino all'autunno del 2009: l'accesso alle abitazioni danneggiate (sovente seconde case), l'esecuzione dei sopralluoghi e l'assistenza logistica alle squadre di tecnici ha comportato un gravoso impegno per il personale del Comune: sono stati eseguiti duecentocinquanta sopralluoghi nel periodo aprile – luglio 2009 e sono state redatte centoventi schede di valutazione in ordine all'agibilità delle abitazioni site nel comune;
  - il Comune di Anversa degli Abruzzi non ha potuto procedere direttamente all'acquisizione dei misuratori, posto che necessitava di un numero limitato degli stessi per adempiere agli obblighi derivanti dalla regolazione;
  - i contatori sono stati consegnati alla fine del 2009 mentre il Comune di Anversa degli Abruzzi ha avuto a disposizione il sistema gestionale in data 10 aprile 2010;
  - la sostituzione dei misuratori è avvenuta fra numerose difficoltà derivanti dal fatto che le relative operazioni sono avvenute nella frazione Castrovalva e nel capoluogo su immobili antichi con muri aventi a volte uno spessore superiore al un metro lineare, in zone impervie, in complessi edilizi con muri in pietra e con temperature esterne rigide.
14. Non può essere addotta a giustificazione del ritardo nell'implementazione dei misuratori elettronici la circostanza che il Comune di Anversa degli Abruzzi, in quanto ente pubblico, sia tenuto a svolgere procedure ad evidenza pubblica per acquisire beni e/o servizi. L'obbligo di espletare procedure ad evidenza pubblica per acquistare ed installare i misuratori elettronici, comune a numerosi operatori del settore, non costituisce un elemento di peculiarità tale da giustificare una deroga alla prescritta tempistica di implementazione dei misuratori stessi.
15. Rileva invece la situazione – diffusamente illustrata dal Sindaco del Comune nella nota 5 aprile 2013 (prot. Autorità n. 13050) - che si è venuta a creare, a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, nell'ambito del consorzio costituito per l'installazione dei misuratori elettronici. Due dei cinque comuni del consorzio, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, sono stati individuati quali "*comuni danneggiati dagli eventi sismici del giorno 6 aprile 2009*" con decreto 16 aprile 2009, n. 3 emanato dal Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. Il Comune di Anversa degli Abruzzi, pur non essendo stato individuato quale comune terremotato, ha subito ingenti danni, con la conseguenza, fra l'altro, che tutto il personale amministrativo del Comune è stato coinvolto nelle attività ispettive e di ausilio alla protezione civile fino all'autunno del 2009. In particolare nel territorio comunale sono stati eseguiti duecentocinquanta sopralluoghi nel periodo aprile – luglio 2009 e sono state

redatte centoventi schede di valutazione in ordine all'agibilità delle abitazioni site nel comune.

16. In conseguenza di tale situazione il Comune - così come rappresentato dal Sindaco con la nota 5 aprile 2013 (prot. Autorità n. 13050) - non ha potuto adeguatamente gestire le criticità incontrate nell'installazione dei misuratori (immobili antichi, con mura spesse, e posizionati in una zona impervia), criticità che non hanno agevolato l'adempimento degli obblighi in discorso.
17. In tale situazione il Comune non era in grado di uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta imposta dalla deliberazione 292/06 stante l'eccezionale e imprevedibile situazione in cui si è venuto a trovare a seguito del terremoto. Né può essere valutato negativamente l'impegno prioritariamente profuso dal Comune al fine di porre rimedio alle gravi conseguenze del terremoto anziché alla tempestiva installazione dei misuratori, impegno che ha coinvolto tutto il relativo personale amministrativo postergando di fatto lo svolgimento delle attività necessarie per adempiere agli obblighi di installazione dei misuratori elettronici. Non essendo pertanto rimproverabile la condotta tenuta dal Comune nel periodo successivo all'evento sismico - così come adeguatamente circostanziato dagli elementi dedotti con le note prodotte da parte dello stesso - non risulta integrato l'elemento soggettivo dell'illecito di cui all'art. 3 della legge 689/81.
18. Con nota 24 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 34257), il Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi ha peraltro attestato di aver provveduto all'installazione, alla data del 14 settembre 2011, di 635 misuratori elettronici su 664 punti di prelievo, così attestandosi ad una soglia di oltre il 95% di installazione dei misuratori conformi e quindi ampiamente superando non solo la percentuale di sostituzione prevista al 31 dicembre 2009 (65%) ma anche raggiungendo, con anticipo di oltre tre mesi, la percentuale (del 95%) prevista, per il 31 dicembre 2011, dall'art. 8, comma 1, lett. a, dell'Allegato A della deliberazione 292/06. Non sussiste pertanto l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 78/11

### **DELIBERA**

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 78/11 nei confronti del Comune di Anversa degli Abruzzi;
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11 di avvio del procedimento;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Anversa degli Abruzzi, Piazza Roma 10, 67030, Anversa degli Abruzzi (AQ) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*